



**CRITERI 2012 PER LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI ENERGIA**  
L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. - L.P. 3 ottobre 2007 n. 16

**ALLEGATO 1**

**Criteria e modalità per la concessione di contributi di cui alla  
L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. ed alla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16  
per l'anno 2012.**

## INDICE

<b>1. PREMESSE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. RIFERIMENTI PROGRAMMATICI NEL SETTORE DEGLI INCENTIVI IN MATERIA DI ENERGIA .....</b>	<b>4</b>
<b>3. DEFINIZIONI.....</b>	<b>6</b>
<b>4. TIPOLOGIE/TECNOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E CASI DI INAMMISSIBILITA'.....</b>	<b>10</b>
4.1 Individuazione delle tipologie/tecnologie, delle priorità e della finanziabilità.....	10
4.2 Tipologie/tecnologie non ammesse a contributo ed altri casi di inammissibilità.....	12
<b>5. SOGGETTI BENEFICIARI, PROCEDURE DI FINANZIAMENTO, SCHEDE TECNICHE, SPESA AMMESSA, SPESE TECNICHE, PERCENTUALE E MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO.....</b>	<b>14</b>
5.1 Soggetti beneficiari .....	14
5.2 Procedure per la richiesta del finanziamento: semplificata e valutativa.....	14
5.2.1 Procedura semplificata: quali interventi possono essere finanziati.....	15
5.2.2 Procedura valutativa: quali interventi possono essere finanziati .....	15
5.3 Schede tecniche.....	17
5.4 Spesa ammessa. Aspetti generali.....	17
5.4.1 Spesa ammessa: procedura semplificata – imprese.....	18
5.4.2 Spesa ammessa: procedura valutativa - imprese regolamento (CE) n. 800/2008.....	18
5.4.3 Spesa ammessa: procedura valutativa - imprese a titolo <i>de minimis</i> .....	19
5.5 Spese tecniche.....	19
5.6 Percentuale di contributo. Aspetti generali.....	19
5.6.1 Percentuale di contributo: ONLUS.....	20
5.6.2 Percentuale di contributo: imprese regolamento (CE) n. 800/2008.....	20
5.7 Modalità di calcolo del contributo. Aspetti generali.....	20
5.7.1 Modalità di calcolo del contributo: imprese.....	21
5.7.2 Modalità di calcolo del contributo: E.S.Co. ed E.S.P.Co.....	21
5.8 Disciplina sulla cumulabilità del contributo con altre agevolazioni.....	21
5.9 Ulteriori obblighi in capo ai beneficiari .....	22
<b>6. TERMINI GENERALI VALIDITA' CRITERI. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.....</b>	<b>24</b>
6.1 Termini generali di validità criteri.....	24
6.1.1 Procedura semplificata: periodo transitorio.....	24
6.1.2 Procedura valutativa: periodo transitorio.....	26
6.2 Procedura semplificata: definizione delle priorità nella concessione dei contributi.....	26
6.3 Procedura semplificata: aspetti generali.....	27
6.3.1 Procedura semplificata: privati, imprese ed Enti Pubblici.....	28
6.3.2 Procedura semplificata: E.S.Co. ed E.S.P.Co.....	29
6.4 Procedura valutativa: modalità operative.....	30
6.4.1 Procedura valutativa: presentazione domanda. Aspetti generali.....	31
6.4.2 Procedura valutativa: presentazione domanda. Enti pubblici.....	32
6.4.3 Procedura valutativa: presentazione domanda. E.S.Co. ed E.S.P.Co.....	32
6.5 Procedura valutativa: graduatoria priorità e concessione del contributo.....	33
6.6 Procedura valutativa: rendicontazione. Aspetti generali.....	34
6.6.1 Procedura valutativa: rendicontazione. Soggetti privati ed imprese.....	34
6.6.2 Procedura valutativa: rendicontazione. Enti pubblici.....	35
6.7 Procedura valutativa: termini di realizzazione degli interventi.....	35
<b>7. DISCIPLINA DEI CONTROLLI.....</b>	<b>36</b>
7.1 Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà .....	36
7.2 Altre tipologie di controllo .....	36

## **Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui alla L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. ed alla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 per l'anno 2012 (Allegato 1)**

### **1. PREMESSE**

La L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. *Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia*, promuove l'impiego di tecnologie e la realizzazione di interventi aventi come scopo il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili (cfr. capitolo 3).

La legge dispone che l'Amministrazione provinciale può concedere contributi per le iniziative ritenute valide e significative con riferimento alla maturità tecnologica ed economica delle iniziative stesse; per tenere conto degli avanzamenti della tecnica realizzati nelle specifiche tecnologie e della relativa penetrazione sul mercato, la significatività e i criteri tecnico-economici degli interventi sono periodicamente rivisti e aggiornati.

La Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), del D.P.P. 11.12.2006, n. 23-76/Leg., impartisce all'Agenzia provinciale per l'energia (APE) direttive, indirizzi e criteri per la concessione di contributi o finanziamenti per la realizzazione di interventi di utilizzo razionale dell'energia e per l'impiego di fonti rinnovabili.

Oltre alle tipologie di interventi riportate nei presenti criteri, la L.P. n. 14/1980 e s.m. prevede, all'articolo 3 sexies, contributi per i veicoli a basso impatto ambientale: i criteri per l'individuazione dei veicoli incentivabili ed i valori dell'aiuto sono disciplinati con altra deliberazione della Giunta provinciale.

Le presenti direttive e criteri riguardano anche i contributi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. g) e dall'art. 5 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 e relativi alla redazione dei piani comunali per la riduzione dell'inquinamento luminoso nonché degli interventi veri e propri per il medesimo scopo.

Come disposto nella deliberazione della giunta provinciale 709/2010 i presenti criteri riguardano domande relative ad interventi che non presentano i requisiti di significatività di cui alla disciplina della programmazione settoriale; **le domande presentate a valere sui presenti criteri riguardano, pertanto, esclusivamente interventi con spesa ammessa fino a 1 milione di euro.**

## 2. RIFERIMENTI PROGRAMMATICI NEL SETTORE DEGLI INCENTIVI IN MATERIA DI ENERGIA

L'azione di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili viene perseguita nell'ambito delle strategie e degli obiettivi definiti dalla Provincia autonoma di Trento in atti e documenti di diversa natura e rilevanza.

Nel seguito sono elencate le indicazioni più significative del contesto programmatico provinciale.

- La Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 5 concernente *Il Trentino per la protezione del clima* stabilisce che la Provincia orienta le attività e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali all'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza energetica entro il 2050, puntando sul contributo delle fonti rinnovabili interne e mira al conseguimento dell'obiettivo *Trentino Zero Emission* con la riduzione tendenziale delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas climalteranti in misura del 50 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro l'anno 2030 e del 90 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro l'anno 2050, tenendo conto dei contesti tecnologici ed economici a scala nazionale ed internazionale.

- Il *Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) per la XIV Legislatura*, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 608 del 26 marzo 2010 nonché il relativo *Documento di attuazione*, approvato con deliberazione n. 2222 del 28 ottobre 2011: nella parte relativa agli *assi strategici*, in particolare nell'asse strategico *5 capitale ambientale e infrastrutturale*, la *materia* energia risulta trasversale e ben presente in tutte le attività ivi previste. A parte i riferimenti al rafforzamento della filiera foresta – legno – energia, i punti fondamentali che interessano il presente atto, sono quelli relativi alla promozione del risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonte rinnovabile, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della L.P. n. 5/2010, ampliando le tipologie di interventi da finanziare, anche ai fini di adeguarsi all'evoluzione tecnologica, quelli relativi all'implementazione di un sistema di certificazione energetica ed ambientale degli edifici, nonché a quello di dare attuazione al Piano provinciale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3265/2009.

- Il *Piano energetico-ambientale provinciale* (indicato in seguito come PEAP), approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2438 del 3 ottobre 2003 ed aggiornato con deliberazione n. 1645 del 16 luglio 2010, che costituisce il contributo della Provincia Autonoma di Trento al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione della CO<sub>2</sub> in attuazione degli impegni di Kyoto. Tale contributo prevede, come obiettivo al 2012, di ridurre le emissioni di anidride carbonica di 300.000 tonnellate/anno con una serie di misure basate principalmente sul miglioramento dell'efficienza negli usi civili e sulla promozione di combustibili a minor emissione di CO<sub>2</sub>, segnatamente biomasse e gas naturale. Per il raggiungimento dell'obiettivo, il PEAP stabilisce un'elencazione di azioni e la relativa priorità sulla base di un rapporto di efficienza tecnico-economica; le priorità sono riportate nella tabella seguente:

**TAB. 1:** *Quadro riepilogativo delle priorità di intervento per la riduzione delle emissioni fisiche di CO<sub>2</sub> (Fonte: Estratto dalla Tabella 16 del PEAP)*

<i>Ordine</i>	<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Azioni</i>
<i>Priorità 1</i>	A Efficienza riscaldamento usi civili	A1 Sostituzione generatori di calore A2 Produzione solare dell'acqua calda sanitaria A3 Coibentazione e Edifici a basso consumo A4 Reti teleriscaldamento A5 Azioni di contesto
<i>Priorità 2</i>	B Sostituzione combustibili	B1 Biomasse vs fossili (sinergia con A4 e A1) B2 Solare vs gas/elettricità (sinergia con A2) B3 Gas naturale vs prodotti petroliferi (sinergia con A1)

- Il *Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria*, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2051 del 21 settembre 2007. Il Piano, redatto in conformità alle indicazioni del D.M. 1 ottobre 2002, n. 261, costituisce uno dei documenti di riferimento per lo sviluppo delle linee strategiche delle politiche settoriali e per l'armonizzazione dei diversi atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento al settore dei trasporti e dell'energia. La tutela della qualità dell'aria necessita infatti di strumenti trasversali, richiedendo il coinvolgimento attivo degli enti locali, delle imprese e dei singoli cittadini. Il Piano, nell'individuare il Settore Civile come uno dei macrosettori su cui concentrare gli interventi, prevede esplicitamente che l'Amministrazione "...si dovrà impegnare nel proseguire l'opera di promozione ed incentivazione di interventi di risparmio energetico già promossa tramite la L.P. n. 14/1980".

- Il *Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso*, previsto dall'articolo 4 della legge provinciale n. 16/2007 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3265 del 30 dicembre 2009, persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità provinciale, promuove la minimizzazione dei consumi energetici nell'illuminazione esterna e la riduzione dell'inquinamento luminoso, al fine di conservare e proteggere l'ambiente naturale, inteso anche come territorio, sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette, nel rispetto della sicurezza dei cittadini. I soggetti coinvolti, oltre alla Provincia, sono i Comuni, le associazioni e gli istituti che si occupano di contenimento dell'inquinamento luminoso, i progettisti e gli installatori. In particolare, i Comuni si devono dotare di Piani Regolatori di Illuminazione Comunali o Sovracomunali (P.R.I.C.).

- Il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)] e successive delibere attuative, con cui sono disciplinati tra l'altro i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica, i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione.

- Le misure di incentivazione degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, come stabiliti nell'Allegato 2 – Incrementi volumetrici – della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25.6.2010, in attuazione delle leggi provinciali 4 marzo 2008, n. 1 e 3 marzo 2010, n. 4. Le disposizioni sopra richiamate hanno la funzione di consentire l'immediata applicazione di misure di incentivazione per la diffusione dell'edilizia sostenibile, in attesa dell'approvazione da parte dei Comuni di eventuali misure più favorevoli. In particolare, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire:

- a) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori, è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze;
- b) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all'incremento volumetrico previsto nella lettera a), è prevista la facoltà di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico.

Oltre ai Piani e Programmi provinciali sopra riportati, l'azione di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili deve venir perseguita anche nell'ambito delle strategie e degli obiettivi definiti dall'Unione Europea (Obiettivi 20-20-20) e dallo Stato in atti e documenti di diversa natura e rilevanza. A questo scopo, a livello statale, sono previste incentivazioni alla produzione di energia da fonte rinnovabile concesse sotto forma tariffaria, nonché detrazioni fiscali del 36% (di cui alla legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.) e del 55% (come confermata dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

Nella redazione dei presenti criteri, tenuto conto dei piani, programmi ed altre agevolazioni qui sopra elencate e delle loro possibili combinazioni (anche con riferimento ai casi di non cumulabilità), si è operato per assicurare, per quanto possibile, ai soggetti beneficiari di cui al successivo capitolo 5 la possibilità di usufruire comunque di un aiuto economico per incentivare gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonte rinnovabile.

### 3. DEFINIZIONI

Ai fini dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:

**beneficiari del contributo:** sono considerati beneficiari del contributo il proprietario, il nudo proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), il condominio (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), l'inquilino, il comodatario e, comunque, tutti i soggetti che dispongano di un idoneo titolo in base alle disposizioni del Codice Civile e ad altre disposizioni di legge. Sono altresì considerati beneficiari anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo grado) ed i conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

**codice ATECO:** le imprese con attività caratterizzata da codici ATECO ricompresi nell'Allegato a) alla deliberazione G.P. n. 2804/2005 sono escluse dalla presentazione in *procedura valutativa* delle domande per interventi di risparmio energetico, di cogenerazione ad alto rendimento e di produzione di energia da fonti rinnovabili (cfr. paragrafo 4.2 – lettera g).

**contratto di rendimento energetico:** (vedi anche E.S.Co. e paragrafo 5.7.2) deve tra l'altro contenere:

- l'obbligo dell'inalienabilità dell'opera (3, 5 o 10 anni);
- l'obbligo dell'osservanza dei presenti criteri;
- il computo metrico-estimativo dell'opera (come allegato);
- la descrizione degli interventi concordati;
- la misura del vantaggio ambientale conseguibile con l'intervento attraverso l'indicazione dei parametri di efficienza o di risparmio energetico ante e post intervento e relative variazioni riportati in una specifica scheda di analisi energetica;
- la spesa sostenuta per gli interventi;
- l'entità del contributo ottenibile;
- l'indicazione di chi acquisirà il contributo e in che percentuale;
- nel caso risulti in essere un contratto di fornitura energetica da parte della E.S.Co., la variazione della relativa tariffa di fornitura ante e post intervento.)

**contributo:** (per approfondimenti si rimanda ai paragrafi 5.7.1 e 5.7.2) sia per la *procedura semplificata* che per la *procedura valutativa*, con le eccezioni e le limitazioni in ordine al valore dei contributi massimi concedibili evidenziati nelle singole schede tecniche, di norma è calcolato moltiplicando il valore della *spesa ammessa* per la *percentuale di contributo*; è il valore da liquidare (*procedura semplificata*) o, inizialmente, da indicare nel provvedimento di concessione (*procedura valutativa*) per la successiva conferma in sede di rendicontazione.

**data di fine lavori:** s'intende coincidente con la data dell'ultima fattura relativa alla realizzazione dell'*intervento*.

**data di inizio lavori:** è determinata dalla data di emissione di qualsiasi documento (contabile e non) comprovante la volontà del beneficiario a realizzare l'*intervento*. Normalmente, la data di *inizio lavori* si intende coincidente con la data di emissione della prima fattura (anche d'acconto) o, in alternativa, con la data di consegna dei primi materiali occorrenti per la realizzazione dell'*intervento* rilevabile da documenti contabili (anche d'acconto) o dai documenti di trasporto emessi anteriormente alla data della prima fattura e da questa richiamati. Per tipologie/tecnologie che non prevedono l'acquisto di materiali quali, ad esempio, gli studi di fattibilità, la *data di inizio lavori* è quella del contratto di affidamento dell'incarico, o desunta dallo stesso, o desunta dalle lettere di affidamento dell'incarico.

**edificio esistente:** è l'edificio (o un suo ampliamento) la cui domanda per il titolo edilizio (concessione, DIA, ecc) risulta anteriore all'8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del decreto

legislativo 19 agosto 2005 n. 192 concernente l'attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

**edificio nuovo:** è l'edificio (o porzione materiale) la cui domanda per il titolo edilizio (concessione, DIA, ecc) risulta di data posteriore o uguale all'8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 concernente l'attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

**edificio riscaldato:** è l'edificio (o parte di esso) che alla data di inizio dell'intervento (*procedura semplificata*) o alla data di presentazione della domanda (*procedura valutativa*) risulta dotato di impianto termico come definito dall'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1993, n. 412 e s.m.

**enti pubblici ed enti strumentali:** sono considerati gli enti pubblici, compresi i Comuni e le Comunità di valle, le ASUC, le agenzie della Provincia di cui all'art. 32 della L.P. n. 3/2006 e s.m. nonché gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e le società controllate dalla Provincia, indicate dall'articolo 33, comma 1, lettere a), b) e c) della medesima legge e le società totalmente controllate dalle stesse. Si chiarisce che, nel presente Allegato 1 ed anche nell'altro Allegato 2, sotto la denominazione *ente pubblico* s'intendono ricompresi gli enti come elencati nella presente definizione.

**E.S.Co.:** sono considerate E.S.Co le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi energetici, accettando un certo margine di rischio finanziario, così come definite nel decreto Leg.vo n. 115/2008 che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006. Le E.S.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle *schede tecniche* di cui all'Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri, a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un *contratto di rendimento energetico*: in tal caso, il calcolo della *spesa ammessa* sarà effettuato con le regole previste dai presenti criteri nella stessa misura e con gli stessi criteri e limitazioni – compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità - riservati ai clienti che avessero presentato loro medesima domanda di contributo, purché il *contratto di rendimento energetico* (per i contenuti vedi apposita voce) E.S.Co./cliente ne tenga esplicitamente conto nella definizione dei rispettivi obblighi economici. La E.S.Co. è considerata per sua natura ed a tutti gli effetti *impresa*.

**E.S.P.Co.:** sono considerate E.S.P.Co. i soggetti fisici o giuridici, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, così come definiti nel decreto Leg.vo n. 115/2008, che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006. Le E.S.P.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle *schede tecniche* di cui all'Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale che approva i presenti criteri (con le limitazioni nelle stesse previste, compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità), a favore di clienti (*pubblici, privati o imprese*) con i quali hanno stipulato un contratto. Il meccanismo tramite il quale operano, viene riassunto nel seguente esempio. La E.S.P.Co. stipula un contratto con *n* soggetti privati per sostituire *n* generatori di calore con altrettanti a condensazione: essa emette fattura nei confronti di ciascun soggetto privato, nella quale viene riportato il totale del corrispettivo richiesto al privato con evidenziato, in maniera esplicita, l'importo dello sconto praticato dalla E.S.P.Co. al privato pari al contributo che il privato stesso avrebbe percepito qualora lo avesse chiesto direttamente, come soggetto beneficiario individuale, a valere sui presenti criteri. A questo punto, nel caso ad es. di *procedura semplificata*, è la E.S.P.Co. stessa che presenta la richiesta di liquidazione dei contributi che lei stessa ha già anticipato al privato (facendogli lo sconto), contributi che riceverà dietro presentazione delle fatture emesse nei confronti dei privati ed in presenza di una delega di incasso a favore della E.S.P.Co. medesima rilasciata dai singoli privati.

**fonti rinnovabili:** ai sensi del Decreto legislativo del 3 Marzo 2011, n. 28 recante Attuazione della direttiva 2009/28/ce del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, sono adottate le seguenti definizioni:

a) *energia da fonti rinnovabili*: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

b) *energia aerotermica*: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;

c) *energia geotermica*: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre;

d) *energia idrotermica*: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;

e) *biomassa*: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

**impresa individuale**: vedi *impresa* e quanto previsto in *soggetti privati*.

**impresa**: (per approfondimenti, si rimanda al paragrafo 4.2 – lettere *f* e *g*) si considera ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

**intervento**: si intende il complesso delle attività – esclusa la progettazione, ancorché essa risulti finanziabile - concorrenti al calcolo della *spesa ammessa* secondo le *schede tecniche* relative alle tipologie/tecnologie elencate dai vigenti criteri.

**intervento completato**: si deve intendere l'*intervento realizzato* per il quale tutte le fatture (acquisto materiali e messa in opera) concorrenti al calcolo della *spesa ammessa* secondo la relativa *scheda tecnica* risultano debitamente quietanzate (pagate) secondo le modalità previste dai presenti criteri.

**intervento realizzato**: come implicitamente precisato dalla definizione di *data di fine lavori*, si deve intendere l'*intervento* per il quale sono state emesse tutte le fatture (acquisto materiali e messa in opera) concorrenti al calcolo della *spesa ammessa* secondo la relativa *scheda tecnica*, anche se non quietanzate (pagate).

**luogo dell'intervento**: è il luogo dove si realizza fisicamente l'intervento proposto. Gli interventi, gli impianti, gli studi, ecc. previsti nei presenti criteri devono essere realizzati o riguardare il territorio della Provincia autonoma di Trento.

**ONLUS**: vedi **organismi non lucrativi di utilità sociale**.

**organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS)**: sono quelli riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e devono essere iscritti nell'Anagrafe ONLUS tenuta dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o nell'Albo provinciale delle associazioni di volontariato, di cui alla L.P. 13 febbraio 1992, n. 8 e s.m.. Qualora le ONLUS svolgano attività economica, devono essere assoggettate alla disciplina propria delle imprese. Relativamente alle tipologie per le quali è prevista la possibilità di presentare domanda, le ONLUS beneficiano di una percentuale di contributo pari al 50% o superiore qualora prevista dalla relativa scheda tecnica. Per la tipologia relativa agli impianti fotovoltaici la percentuale rimane quella riportata nelle corrispondenti schede tecniche.

**pagamento delle fatture**: (per approfondimenti, si rimanda ai paragrafi 6.3 e 6.4) per entrambe le procedure deve essere eseguito tramite una delle seguenti forme: bonifico bancario, postale, on-line o tramite ricevuta bancaria (RIBA). Le fatture (acquisto materiali e messa in opera) quietanzate (pagate) con forme di pagamento diverse da quelle sopra indicate non saranno considerate valide ai fini della verifica della *spesa sostenuta* e potrebbero essere motivo di esclusione dell'intervento dai benefici dei presenti criteri.

**percentuale di contributo**: (per approfondimenti, si rimanda al paragrafo 5.6) di norma il valore della *percentuale di contributo* è riportato in ciascuna delle *schede tecniche* di cui all'Allegato 2 della

deliberazione che approva i presenti criteri: ad esso valore, applicato alla *spesa ammessa calcolata con le modalità previste*, va fatto riferimento per il calcolo del *contributo*.

**periodo transitorio:** è il periodo intercorrente tra la fine di un Bando e l'inizio del Bando successivo. Nel corso del *periodo transitorio* non è consentito telefonare al contact center per richiedere prenotazioni per interventi rientranti nella *procedura semplificata* o presentare agli sportelli preposti domande per interventi rientranti nella *procedura valutativa*. Nel corso di tale periodo possono essere iniziati gli interventi rientranti nella *procedura semplificata* ma non quelli rientranti in *procedura valutativa* poiché per questa ultima procedura i lavori devono iniziare successivamente alla data di presentazione della relativa domanda di contributo.

**procedura semplificata:** (per approfondimenti, si rimanda alla tabella del paragrafo 4.1, al paragrafo 5.2.1 ed al capitolo 6) di norma, ricadono nella *procedura semplificata* gli interventi che - già *realizzati* alla data della richiesta/rendicontazione avanzata tramite telefonata al contact center dal soggetto interessato - in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche presentano una *spesa ammessa* (calcolata facendo riferimento alla *scheda tecnica* relativa alla tipologia da rendicontare ed alle dimensioni fisiche dell'intervento e con le eventuali prescrizioni previste a seconda del soggetti richiedenti) **inferiore o uguale a 40.000 Euro**.

**procedura valutativa:** (per approfondimenti, si rimanda alla tabella del paragrafo 4.1, al paragrafo 5.2.2 ed al capitolo 6) di norma ricadono in questa procedura gli interventi che - non ancora *iniziati* alla data della domanda avanzata dal soggetto interessato - in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche presentano una *spesa ammessa* (calcolata facendo riferimento alla *scheda tecnica* relativa alla tipologia da rendicontare ed alle dimensioni fisiche dell'intervento e con le eventuali prescrizioni previste a seconda del soggetto richiedente) **superiore a 40.000 Euro e non oltre 1 milione di Euro**.

**soggetti privati:** sono i soggetti che non svolgono attività d'impresa ma anche i soggetti *impresa individuale* che dichiarino, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in alcun modo nell'attività di impresa.

**schede tecniche:** (per approfondimenti, si rimanda al paragrafo 5.3) riportano i parametri tecnico/economici utili al calcolo della *spesa ammessa* per ogni tipologia di lavori espressa in funzione delle caratteristiche tecnico/dimensionali dell'intervento: gli importi sono comprensivi di IVA (ad eccezione di quelli della *scheda tecnica* n. 21) e costituiscono, riferimento per il calcolo della *spesa ammessa* per i beneficiari che non possono detrarre l'IVA mentre, per quelli che possono detrarre l'IVA, gli importi della *spesa ammessa* calcolati con l'uso delle *schede tecniche* devono essere diminuiti forfettariamente del 10%.

**spesa ammessa:** (per approfondimenti, si rimanda al paragrafo 5.4) di norma è calcolata facendo riferimento alla *scheda tecnica* relativa alla tipologia da rendicontare ed alle dimensioni fisiche dell'intervento e con le eventuali prescrizioni previste a seconda del *soggetto* richiedente.

**spesa sostenuta:** è la spesa resasi necessaria per realizzare l'*intervento*. La spesa sostenuta è comprovata dalle fatture ((acquisto materiali e messa in opera relative all'intervento) emesse tra la *data inizio di lavori* e la *data di fine lavori*; le fatture (acquisto materiali e messa in opera) devono risultare quietanzate (pagate) con le modalità previste nei presenti criteri (cfr. pagamento delle fatture).

**spese tecniche:** (per approfondimenti, si rimanda al paragrafo 5.5) possono essere aggiunte alla *spesa ammessa* solo in *procedura valutativa*.

**4. TIPOLOGIE/TECNOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E CASI DI INAMMISSIBILITA'**

La L.P. n. 14/1980 e s.m. e la L.P. n. 16/2007 elencano una serie di interventi che possono beneficiare dei contributi. La significatività degli interventi da finanziare, nonché l'individuazione dei soggetti beneficiari devono essere valutati in rapporto sia agli obiettivi della politica provinciale in materia energetico-ambientale, sia alle opportunità offerte al cittadino ed alle imprese dalle detrazioni fiscali e/o dagli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, così come riportato al capitolo 2.

Le tipologie/tecnologie riportate nella tabella sottostante trovano riferimento negli articoli 3, 3 bis, 3 quinquies, 3 septies e 10 bis della L.P. n.14/1980 e s.m., nonché negli articoli 2, comma 1, lettera g) e 5 della L.P. n. 16/2007.

**4.1 Individuazione delle tipologie/tecnologie, delle priorità e della finanziabilità**

La seguente tabella individua per ogni tipologia/tecnologia l'ordine di priorità - rilevante solo ai fini della determinazione dell'ordine di finanziamento degli interventi trattati secondo la cosiddetta *procedura valutativa* (vedi paragrafo 6.5) - la corrispondente *scheda tecnica*, la *descrizione della tipologia/tecnologia* e la *finanziabilità* dell'intervento secondo le due procedure:

<i>priorità</i>	<i>scheda tecnica n.</i>	<i>Descrizione tipologia/tecnologia</i>	<i>procedura semplificata</i>	<i>procedura valutativa</i>
1	-	interventi di tutte le tipologie/tecnologie cofinanziate in base a disposizioni, progetti o programmi interregionali, nazionali o comunitari, ovvero interventi derivanti da Accordi, Protocolli e altri strumenti volontari stipulati dalla Provincia Autonoma di Trento;	finanziabile (*)	finanziabile (*)
2	scheda tecnica n. 1	diagnosi energetiche e studi di fattibilità (L.P. 14/1980 art. 3 quinquies, c. 1);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
3	scheda tecnica n. 22	piani comunali/sovracomunali di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso e per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna, ai criteri tecnici previsti dalla L.P. n. 16/2007 (L.P. 16/2007 art. 2, c 1, lett. g);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
4	scheda tecnica n. 2	interventi dimostrativi (L.P. 14/1980 art. 3 quinquies, c. 4);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
5	scheda tecnica n. 3	reti energetiche (L.P. 14/1980 art. 3, c.1; art. 3 bis, c. 2);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
6	scheda tecnica n. 4	edifici sostenibili (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 4bis);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
7	scheda tecnica n. 5	edifici a basso consumo esistenti (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 4bis);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
8	scheda tecnica n. 6	edifici a basso consumo nuovi (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 4bis);	finanziabile (*)	finanziabile (*)

9	scheda tecnica n. 10	coibentazioni termiche (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 1);	<i>non finanziabile</i> (**)	<i>non finanziabile</i> (**)
10	scheda tecnica n. 12	sistemi di controllo e regolazione (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 3);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
11	scheda tecnica n. 15	impianti finalizzati al recupero del calore (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
12	scheda tecnica n. 7	generatori di calore a biomassa – Caldaie a caricamento automatico a pellet o cippato. (L.P. 14/1980 art. 3, c.1);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
13	scheda tecnica n. 8	generatori di calore a biomassa – Caldaie a caricamento manuale e caldaie a policombustibile (L.P. 14/1980 art. 3, c.1);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
14	scheda tecnica n. 11	generatori di calore a condensazione (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 2);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
15	scheda tecnica n. 23	interventi e misure finalizzate alla riduzione dell'inquinamento luminoso mediante impianti ad alto rendimento energetico (L.P. 16/2007 art.5);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
16	scheda tecnica n. 9	collettori solari (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1);	<i>non finanziabile</i> (**)	<i>non finanziabile</i> (**)
17	scheda tecnica n. 17	pompe di calore (l.p. 14/1980 art. 3, c.1);	<i>non finanziabile</i> (**)	<i>non finanziabile</i> (**)
18	scheda tecnica n. 18	cogenerazione (l.p. 14/1980 art. 3, c. 1);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
19	scheda tecnica n. 13	impianti fotovoltaici in isola (l.p. 14/1980 art. 3, c. 1);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
20	scheda tecnica n. 19	impianti idroelettrici di potenza fino a 20 kW (L.P. 14/1980 art. 3 septies);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
21	scheda tecnica n. 16	impianti eolici (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1);	finanziabile (*)	finanziabile (*)
22	scheda tecnica n. 14	impianti fotovoltaici in rete (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1);	<i>non finanziabile</i> (*)	<i>non finanziabile</i> (*)
23	scheda tecnica n. 21	Impianto fisso per il rifornimento di gas metano per autotrazione (L.P. 14/1980 art. 10 bis);	finanziabile (*)	finanziabile (*)

(\*) per la puntuale individuazione dei soggetti ammessi al finanziamento e per le altre limitazioni si rimanda alla lettura della scheda tecnica

(\*\*) escluse ONLUS

In considerazione del mantenimento, per l'anno 2012, delle detrazioni fiscali del 36% (di cui alla legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.) e del 55% (come confermata dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201), si escludono dai contributi di cui ai criteri per l'anno 2012 – sia per la *procedura semplificata* che per la *procedura valutativa* - gli interventi relativi a tipologie rientranti nei benefici fiscali di cui alle predette leggi, vale a dire i *collettori solari* (scheda n. 9), le *coibentazioni termiche* (scheda n. 10) e le *pompe di calore* (scheda n. 17). Per quanto riguarda i *generatori di calore a condensazione* (scheda n. 11), per garantire comunque un aiuto a coloro che non beneficiano di sufficiente capienza fiscale per godere delle detrazioni per l'acquisto di una apparecchiatura indispensabile nei nostri climi, essi risultano ammissibili ai contributi di cui ai criteri per l'anno 2012 solo per i beneficiari privati, pur nell'ovvio rispetto degli obblighi stabiliti dal paragrafo 5.8 (disciplina sulla cumulabilità del contributo con altre agevolazioni) dei presenti criteri. Le ONLUS (come definite al capitolo 3 e nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5.8) sono invece ammesse a chiedere contributo per tutte e quattro le tipologie di cui al presente alinea.

Si precisa, inoltre, che gli interventi relativi alle tipologie:

- scheda n. 9 collettori solari
- scheda n. 10 coibentazioni termiche
- scheda n. 11 generatori di calore a condensazione
- scheda n. 12 sistemi di controllo e regolazione
- scheda n. 15 impianti finalizzati al recupero del calore
- scheda n. 17 pompe di calore

sono finanziabili singolarmente solo su *edifici esistenti* (cfr. capitolo 3); gli interventi relativi alla tipologia di cui alla scheda n. 5 – Edifici a basso consumo esistenti – sono finanziabili solo se l'edificio risulta essere già riscaldato alla data di inizio dell'intervento (*procedura semplificata*) o alla data di presentazione della domanda (*procedura valutativa*). Gli interventi relativi alle tecnologie sopra specificate (schede n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 15 e n. 17) non sono finanziabili singolarmente se realizzati su *edifici nuovi* (od anche su *edifici esistenti* di cui alla scheda n. 5 se gli interventi stessi consentono all'edificio di *guadagnare* almeno due classi energetiche) poiché concorrono alla determinazione del finanziamento complessivo calcolato sulla base della prestazione energetica dell'intero edificio; la relativa spesa del singolo intervento è, infatti, già ricompresa nella *spesa ammessa* di cui alla scheda n. 4 *Edifici sostenibili*, alla scheda n. 5 *Edifici a basso consumo esistenti* ed alla scheda n. 6 *Edificio a basso consumo di nuova costruzione*.

#### **4.2 Tipologie/tecnologie non ammesse a contributo ed altri casi di inammissibilità**

Non sono ammessi a contributo:

- a) gli interventi non previsti nelle *schede tecniche* di cui all'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale che approva i presenti criteri;
- b) gli interventi previsti nelle *schede tecniche* di cui all'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale che approva i presenti criteri ma che le stesse schede individuano *non ammissibili* se realizzati da determinati soggetti beneficiari;
- c) la quota parte degli interventi che risultano obbligatori per disposizione normativa;
- d) gli interventi per i quali anche solo parte dei lavori, le cui spese concorrono al calcolo della spesa totale, hanno usufruito o usufruiscono di agevolazioni finanziarie derivanti da altre disposizioni normative;
- e) gli interventi, gli impianti, gli studi, ecc., previsti nelle schede tecniche allegate, riguardanti strutture od altro situati al di fuori del territorio della Provincia autonoma di Trento;
- f) gli interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile e di risparmio di energia da fonti primarie, ricadenti nella *procedura valutativa*, di cui alle leggi del settore agricolo, il cui beneficiario risulti essere un'impresa agricola o un'associazione di imprese agricole. Non sono inoltre ammesse a contributo le iniziative del settore agricolo che conseguano un'economia non inferiore al 15% dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 ter, comma 2, della L.P. n. 14/1980 poiché divenuti interventi di prassi corrente che non necessitano di essere agevolati. Per le motivazioni espresse nel

successivo paragrafo 5.2.1 gli interventi di cui al presente alinea se previsti dalle *schede tecniche* sono, invece, consentiti in *procedura semplificata*.

Per casi particolari, l'Agenzia provinciale per l'energia (APE) ed il Dipartimento Agricoltura e alimentazione stabiliranno i dettagli operativi circa l'individuazione della struttura competente;

- g) gli interventi di risparmio energetico, di cogenerazione ad alto rendimento e di produzione di energia da fonti rinnovabili, ricadenti nella *procedura valutativa*, il cui beneficiario risulti essere un'impresa la cui attività è caratterizzata da codici *ATECO* (così come definiti nell'Allegato a) - *Norme di carattere generale* - della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 del 22 dicembre 2005 e s.m.) ricompresi fra quelli per i quali i settori industria, artigianato, commercio e turismo della Provincia hanno disciplinato i relativi aiuti nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008. Per le motivazioni espresse nel successivo paragrafo 5.2.1, gli interventi di cui al presente alinea se previsti dalle *schede tecniche* sono, invece, consentiti in *procedura semplificata*.

Per casi particolari, l'Agenzia provinciale per l'energia (APE) e l'Agenzia provinciale per l'incentivazione alle attività economiche (APIAE) stabiliranno i dettagli operativi circa l'individuazione della struttura competente;

- h) gli interventi che non presentano una *soglia minima di spesa o di dimensione dell'intervento* ritenuta significativa, in termini energetici, per l'ammissibilità al finanziamento pubblico: dette soglie sono indicate nelle *schede tecniche* per ciascuna tipologia/tecnologia di cui all'Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri.

## 5. SOGGETTI BENEFICIARI, PROCEDURE DI FINANZIAMENTO, SCHEDE TECNICHE, SPESA AMMESSA, SPESE TECNICHE, PERCENTUALE E MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

### 5.1 *Soggetti beneficiari*

Possono essere *beneficiari* dei contributi per interventi sul territorio della Provincia di Trento, con le limitazioni riportate sotto la voce "Ammissibilità" nelle singole *schede tecniche*, i soggetti di seguito individuati (per le singole definizioni si rimanda al capitolo 3):

1. soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche) e organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS);
2. imprese;
3. enti pubblici ed enti strumentali;
4. Energy Services Companies (E.S.Co.);
5. Energy Services Provider Companies (E.S.P.Co.)

### 5.2 *Procedure per la richiesta del finanziamento: semplificata e valutativa*

Le domande di contributo sono finanziabili secondo due distinte procedure: la *procedura semplificata* e la *procedura valutativa*.

Le richieste/rendicontazione per interventi rientranti nella *procedura semplificata* (cfr. paragrafo 6.2 e paragrafo 6.3; si anticipa che in *procedura semplificata*, la domanda di contributo è generata dal sistema informatico al termine della fase di rendicontazione, previa presentazione da parte dell'interessato della richiesta/rendicontazione) o le domande per interventi rientranti nella *procedura valutativa* (cfr. paragrafo 6.4) devono essere avanzate dagli interessati che possono essere privati, legali rappresentanti di impresa, di Enti pubblici, di Enti no profit, di Fondazioni, di ONLUS, ecc.

**Pena il non accoglimento, all'atto della richiesta/rendicontazione o della domanda gli interessati (o il soggetto che loro rappresentano) devono avere titolo per richiedere il beneficio e, pertanto, non rientrare nei casi di esclusione o inammissibilità previsti dai presenti criteri o dalle *schede tecniche* a questi criteri allegate.**

Ciascuna richiesta/rendicontazione per intervento rientrante nella *procedura semplificata* e ciascuna domanda per intervento rientrante nella *procedura valutativa* deve riguardare una sola tipologia/tecnologia (come individuata nelle *schede tecniche*); nel caso di domanda relativa ad un intervento complesso presentata con la *procedura valutativa*, il computo metrico estimativo dovrà essere opportunamente suddiviso fra le diverse tipologie/tecnologie caratterizzanti l'intervento e le domande dovranno essere tante quante le tipologie di cui l'intervento si compone.

Per evidenti ragioni di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa si rende necessario introdurre il principio secondo il quale – in *procedura valutativa* - il destinatario di un provvedimento di concessione del contributo non può rinunciare a questo beneficio e ripresentare una domanda, per lo stesso intervento, nel Bando dell'anno successivo né che per lo stesso intervento possa essere presentata – nel corso dello medesimo Bando – prima la domanda in *procedura valutativa* (con *intervento* non ancora iniziato) e successivamente – ad

*intervento concluso* – la richiesta rendicontazione in *procedura semplificata*. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.8, si rende altresì necessario introdurre il principio secondo il quale per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi qualora si intenda inoltrare richiesta/rendicontazione (*procedura semplificata*) o presentare domanda (*procedura valutativa*) ai sensi dei presenti criteri.

**I presenti criteri non si applicano agli interventi per investimenti significativi nel settore dell'energia con spesa ammessa superiore ad un milione di Euro**, in attesa dell'adozione di una specifica disciplina ai sensi del comma 8 bis dell'articolo 32 della Legge provinciale n. 3/2006 e ss.mm. che prevederà anche il periodo temporale entro il quale sarà possibile presentare tali fattispecie di domande.

Interventi con rilevanti finalità pubbliche e che rivestono particolari motivi di urgenza in relazione alla necessità di integrazione funzionale ed esecutiva con lavori già finanziati da altre leggi di settore ed in fase di completamento possono essere ammessi a contributo nel corso dello stesso anno di presentazione. Tali fattispecie sono comunque individuate singolarmente con apposito provvedimento della Giunta provinciale che individua contestualmente l'entità della spesa e le modalità con le quali la stessa deve essere sostenuta.

### **5.2.1 Procedura semplificata: quali interventi possono essere finanziati**

Di norma, ricadono nella *procedura semplificata* gli interventi che - già *realizzati* (cfr. capitolo 3) alla data della richiesta/rendicontazione avanzata dal soggetto interessato - in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche presentano una *spesa ammessa* (cfr. capitolo 3) **inferiore o uguale a 40.000 Euro** ma anche gli interventi che, pur presentando (in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche) una *spesa ammessa* superiore al predetto limite, sono stati **realizzati con una spesa documentata** da fatture quietanzate (pagate) il cui importo risulti **inferiore a 40.000 Euro**.

Gli interventi che presentano una *spesa ammessa* (con la specificazione di cui sopra) inferiore o uguale ai 40.000 Euro devono essere rendicontati tramite la *procedura semplificata* da tutti i *soggetti beneficiari* come sopra individuati ad eccezione:

- degli *enti pubblici* che, se lo desiderano, possono effettuare domanda tramite la *procedura valutativa* anche in presenza di interventi con *spesa ammessa* inferiore ai 40.000 Euro;
- delle *imprese* che optano per seguire le norme previste nel regolamento (CE) n. 800/2008 (*vedi paragrafo 5.6.2*): in questo caso, infatti, poiché il regolamento comunitario dispone che le domande di contributo devono essere presentate prima dell'effettuazione dei lavori, l'impresa che intende avvalersi delle regole del regolamento medesimo deve presentare la domanda esclusivamente tramite *procedura valutativa*.

### **5.2.2 Procedura valutativa: quali interventi possono essere finanziati**

Di norma ricadono in questa procedura gli interventi che - non ancora *iniziati* alla data della domanda avanzata dal soggetto interessato - in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche presentano una *spesa ammessa* (cfr. capitolo 3) **superiore a 40.000 Euro**. Possono ricorrere a questa procedura, anche per interventi caratterizzati da una *spesa ammessa*

**inferiore o uguale a 40.000 Euro**, gli enti pubblici ed anche le *imprese* che optano per seguire le norme previste dal regolamento (CE) n. 800/2008.

**Nel caso in cui, ad istruttoria avvenuta, la spesa ammessa risultasse inferiore o uguale a 40.000 Euro, l'intervento cui la domanda si riferisce rimane confermato nella relativa graduatoria di priorità** (cfr. paragrafo 6.5).

Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione degli interventi la cui spesa di realizzazione si colloca nell'intorno dei 40.000 Euro. Se la spesa risultasse inferiore a detto limite, infatti, si ricadrebbe nella *procedura semplificata* la quale, come sopra descritto, prevede domanda e rendicontazione dopo aver effettuato l'intervento. Ma se la spesa dovesse risultare superiore (*procedura valutativa*), è necessario produrre domanda prima di effettuare l'intervento: si devono, quindi, stimare con attenzione gli importi in gioco, soprattutto se essi si avvicinano al valore di soglia. Questo per non incorrere in una riduzione del beneficio stesso qualora si fosse valutato che l'intervento potesse ricadere nella *procedura semplificata* e quindi si era proceduto alla sua realizzazione salvo poi, a fine lavori, accorgersi che la spesa sostenuta e documentata risultava superiore ai 40.000 Euro e quindi che la richiesta di contributo doveva essere presentata seguendo la procedura valutativa, prima dell'inizio dei lavori stessi. Infatti, in questo caso, il calcolo del contributo con la *procedura semplificata* potrà essere effettuato solo sull'ammontare della *spesa sostenuta* e documentata nel limite massimo dei 40.000 Euro, con sacrificio della spesa eccedente.

In *procedura valutativa*, in base all'opzione esercitata al momento della presentazione della domanda, il contributo alle *imprese* è concesso con una delle seguenti modalità alternative:

- 1) ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*) di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006;
- 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 agosto 2008 (articoli 21 e 23) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). Per quanto riguarda l'appartenenza dell'*impresa* alla dimensione *piccola, media o grande*, si farà riferimento all'allegato 1 del regolamento CE n. 800/2008. Il citato regolamento esplicitamente esclude il pagamento di aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale per l'applicazione del regolamento (vedi art. 1, par. 6, lett. a) del regolamento). Inoltre il regolamento non si applica alle *imprese* in difficoltà.

Per le imprese *operanti nel settore edilizio ed immobiliare* si rimanda ai successivi paragrafi 5.4.2.

Le E.S.P.Co. – nel rispetto di quanto esposto al capitolo 3 - possono accedere alla *procedura valutativa* a condizione che la *spesa ammessa* relativa ai singoli interventi riferiti alla tipologia/tecnologia rispetto alla quale è chiesto il contributo rispetti il limite stabilito per l'accesso alla procedura stessa (spesa superiore a 40.000 Euro). Si ricorda che deve essere presentata una domanda, ancorché riferita a più beneficiari, per ciascuna tipologia/tecnologia.

Le E.S.Co. – nel rispetto di quanto esposto al capitolo 3 - possono accedere alla *procedura valutativa* a condizione che la *spesa ammessa* relativa a tutti gli interventi eseguiti nei confronti di un solo cliente, anche caratterizzati da più tipologie/tecnologie, rispetti il limite stabilito per l'accesso alla procedura stessa (*spesa ammessa* superiore a 40.000 Euro). Si ricorda che deve essere presentata una domanda, ancorché riferita a più interventi anche di diverse tipologie/tecnologie, per ciascun cliente con il quale la E.S.Co. ha stipulato un *contratto di rendimento energetico*.

**Indipendentemente dal soggetto interessato, la presentazione della domanda non comporta, verso il richiedente, impegno da parte dell’Agenzia per la concessione e/o la liquidazione del contributo.**

### **5.3 Schede tecniche**

Le *schede tecniche* riportano i parametri tecnico/economici utili al calcolo della *spesa ammessa* per ogni tipologia di lavori espressa in funzione delle caratteristiche tecnico/dimensionali dell’intervento: **gli importi sono comprensivi di IVA** (ad eccezione di quelli della *scheda tecnica* n. 21); per le modalità di calcolo della *spesa ammessa* si rimanda al paragrafo 5.4 mentre per le modalità di *calcolo del contributo* si rimanda al paragrafo 5.7. In ciascuna *scheda tecnica* sono elencati gli elementi da considerare nel caso concreto, comprese le caratteristiche tecniche degli apparecchi ed impianti, ai fini della definizione dell’istruttoria tecnica e della ammissibilità al contributo.

Le *schede tecniche* di cui all’Allegato 2 riportano, ove ritenuto necessario, i valori dei *contributi minimi/massimi* (indipendentemente dal risultato del prodotto fra *spesa ammessa* e *percentuale di contributo*) nonché ulteriori limitazioni quali, ad esempio, quelle relative alla *spesa massima* o al non superamento del contributo massimo a favore di un solo beneficiario che presenti più domande sulla stessa tipologia.

### **5.4 Spesa ammessa. Aspetti generali**

Di norma e con le eccezioni nel seguito riportate, le modalità di calcolo della *spesa ammessa* (cfr. capitolo 3) sono le stesse per *entrambe le procedure* e per tutti i *beneficiari*, con **l’eccezione**, in *procedura valutativa*, degli interventi eseguiti dalle *imprese* che scelgono le regole indicate dal regolamento (CE) n. 800/2008.

A parte questa ultima eccezione, l’individuazione del limite massimo di *spesa ammessa*, ove previsto nelle *schede tecniche*, è stato effettuato facendo riferimento:

- 1) a prezzi medi parametrici in funzione delle caratteristiche tecnico-dimensionali, comprensivi del costo di acquisto dei materiali e della messa in opera. I prezzi assunti alla base delle valutazioni parametriche sono stabiliti con riferimento a valori medi di mercato;
- 2) ad un valore complessivo parametrizzato in funzione del risparmio energetico ottenibile, ad esempio Euro/kWh.

Di norma, la *spesa ammessa* è calcolata utilizzando i parametri delle *schede tecniche* i cui valori economici – come anticipato al precedente paragrafo 5.3 - sono comprensivi di IVA (ad eccezione di quelli della *scheda tecnica* n. 21) costituendo, pertanto, riferimento per i beneficiari che non possono detrarre l’IVA.

**Per i beneficiari che possono detrarre l’IVA, gli importi della *spesa ammessa* calcolati con l’uso delle *schede tecniche* devono essere diminuiti forfettariamente del 10%.**

Nel caso di interventi di particolare complessità tecnica, il limite massimo di *spesa ammessa* è definito in relazione ai costi esposti nel preventivo. Tali fattispecie sono puntualmente indicate nelle *schede tecniche* per tipologia/tecnologia.

Si ritiene utile precisare quanto segue:

in *procedura semplificata*, ai fini della liquidazione del contributo, il calcolo della *spesa ammessa* è effettuato ad *intervento completato* al momento della rendicontazione (cfr. paragrafo 5.7);

in *procedura valutativa* il calcolo della *spesa ammessa* prevede due fasi:

- in sede istruttoria, ai fini del calcolo del contributo che sarà indicato nel provvedimento di concessione (cfr. paragrafo 6.5), il calcolo della *spesa ammessa* (eventualmente comprensivo delle *spese tecniche* – cfr. paragrafo 5.5) è effettuato sulla base della documentazione (di norma progetto) allegata alla domanda relativa all'*intervento* e confrontato con la *spesa prevista da progetto* secondo modalità analoghe a quelle descritte al successivo paragrafo 5.7 (dove in luogo di *spesa sostenuta dal beneficiario* leggasi *spesa prevista da progetto*);
- in sede di rendicontazione, ad *intervento completato*, ai fini della liquidazione del contributo (cfr. paragrafo 6.6) la *spesa ammessa* (già calcolata nella fase istruttoria o ricalcolata in base ai definitivi parametri tecnici dell'*intervento completato* qualora detti parametri risultino inferiori a quelli di progetto) è confrontata con la *spesa sostenuta* secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 5.7.

#### **5.4.1 Spesa ammessa: procedura semplificata - imprese**

In *procedura semplificata*, il contributo alle *imprese* è concesso unicamente ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*) di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006.

La *spesa ammessa* è calcolata come descritto al precedente paragrafo 5.4 ed il valore massimo è riportato nelle *schede tecniche* di cui all'Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri.

#### **5.4.2 Spesa ammessa: procedura valutativa - imprese regolamento (CE) n. 800/2008**

Nel caso di interventi con domanda presentata sulla *procedura valutativa*, il valore della *spesa ammessa* per le *imprese* che scelgono le norme di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 e che non siano fra quelle escluse dai presenti criteri - vedi lettere *f*) e *g*) del precedente paragrafo 4.2 - è pari a quello dei costi ammissibili calcolati come indicato ai paragrafi 6 e 7 dell'art. 18 del regolamento (CE), senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi e con riferimento alle tipologie "investimenti per la tutela ambientale in misure di (1) risparmio energetico, (2) cogenerazione ad alto rendimento e (3) produzione di energia da fonti rinnovabili". I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tener conto, come detto, dei vantaggi e dei costi operativi. Nel caso in cui il costo dell'investimento sia facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo mentre, in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale caratterizzata da un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico (investimento di riferimento). Per investimento di riferimento s'intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e che, dal punto di vista commerciale, sia un'alternativa credibile all'investimento in esame.

I contributi alle imprese operanti nel settore edilizio ed immobiliare **non possono essere concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008** ma solamente ai sensi della disciplina

degli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*) di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 (cfr. paragrafo 5.4.3).

#### **5.4.3 Spesa ammessa: procedura valutativa - imprese a titolo de minimis**

Nel caso di interventi con domanda presentata sulla *procedura valutativa*, qualora le imprese optassero per il regime di aiuti a titolo di *de minimis*, il contributo è concesso ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 nel rispetto delle intensità di aiuto e delle modalità di calcolo della *spesa ammessa* stabilite nei presenti criteri. La *spesa ammessa* è calcolata come descritto al precedente paragrafo 5.4 ed il valore massimo è riportato nelle *schede tecniche* di cui all'Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri.

Per le imprese operanti nel settore edilizio e immobiliare, il contributo è concesso unicamente ai sensi della disciplina degli aiuti *de minimis* nel rispetto delle intensità di aiuto e delle modalità di calcolo della *spesa ammessa* stabilite nei presenti criteri: in fase di vendita, l'impresa dovrà informare gli acquirenti di beneficiare o di aver beneficiato dei contributi provinciali ai sensi della L.P. 14/1980 e s.m. per la realizzazione dell'immobile oggetto della vendita. Detta informazione dovrà, inoltre, esplicitamente essere riportata nel rogito notarile nel quale l'acquirente/promissorio dovrà, anche, prendere atto dei vincoli imposti dalla legge, ad esempio in merito alla inalienabilità delle strutture fisse installate oggetto del contributo e dovrà, infine, impegnarsi a sua volta a riportare nel nuovo contratto/rogito, qualora cedesse l'immobile, analogo impegno a carico del nuovo compratore.

#### **5.5 Spese tecniche**

Ai fini del calcolo del *contributo* (cfr. paragrafo 5.7) in *procedura semplificata* alla *spesa ammessa* **non possono** essere aggiunte le eventuali *spese tecniche*.

Ai fini del calcolo del *contributo* (cfr. paragrafo 5.7) in *procedura valutativa*, alla *spesa ammessa* possono essere aggiunte le eventuali *spese tecniche*, al netto o al lordo dell'IVA a seconda del soggetto richiedente, nelle seguenti misure:

- fino ad un massimo del 5% della *spesa ammessa* (cfr. paragrafo 5.4) per interventi proposti da soggetti privati, ONLUS, imprese o E.S.Co.;
- interamente, per gli interventi proposti da enti pubblici.

Si accede alla *procedura valutativa* quando la somma della *spesa ammessa* (come calcolata in sede istruttoria – cfr. paragrafo 5.4) e delle *spese tecniche* è superiore a 40.000 euro e fino a 1 milione di euro.

#### **5.6 Percentuale di contributo. Aspetti generali**

Di norma e con le eccezioni degli interventi eseguiti dalle *imprese* che, in *procedura valutativa*, non escluse ai sensi del precedente paragrafo 4.2, scelgono le regole indicate dal regolamento (CE) n. 800/2008 (vedi successivo paragrafo 5.6.2) e dalle ONLUS (vedi successivo paragrafo 5.6.1), il valore della *percentuale di contributo* da applicare in *procedura semplificata* ed in *procedura valutativa* per i restanti *soggetti* è puntualmente riportato in ciascuna delle *schede tecniche* di cui all'Allegato 2 della deliberazione che

approva i presenti criteri: ad esso valore, applicato alla *spesa ammessa calcolata con le modalità di cui ai precedenti punti*, va fatto riferimento per il calcolo del *contributo*.

#### **5.6.1 Percentuale di contributo: ONLUS**

Sia in *procedura semplificata* che in *procedura valutativa*, le ONLUS (come definite al capitolo 3), relativamente alle tipologie per le quali è prevista loro la possibilità di presentare domanda, beneficiano di una percentuale di contributo pari al 50% o superiore qualora prevista dalla relativa scheda tecnica. Per la tipologia relativa agli impianti fotovoltaici la percentuale rimane quella riportata nelle corrispondenti schede tecniche.

#### **5.6.2 Percentuale di contributo: imprese regolamento (CE) n. 800/2008**

Nel caso di interventi con domanda presentata sulla *procedura valutativa*, qualora le *imprese* che possono chiedere contributi secondo i presenti criteri optassero per il calcolo del contributo con le norme del regolamento (CE) n. 800/2008 (escluse, quindi, le *imprese operanti nel settore edilizio e immobiliare* – cfr. paragrafo 5.4.2), le percentuali di contributo applicabili sono le seguenti:

1. per investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico:
  - 30% (piccola impresa)
  - 30% (media impresa)
  - 20% (grande impresa)
2. per investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento:
  - 30% (piccola impresa)
  - 30% (media impresa)
  - 20% (grande impresa)
3. per investimenti per la tutela dell'ambiente per produzione di energia da fonti rinnovabili:
  - 30% (piccola impresa)
  - 30% (media impresa)
  - 20% (grande impresa)

Per quanto riguarda la definizione di piccola, media e grande impresa si fa riferimento all'allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008.

#### **5.7 Modalità di calcolo del contributo. Aspetti generali**

Sia per la *procedura semplificata* che per la *procedura valutativa*, con le eccezioni riportate ai successivi paragrafi 5.7.1 5.7.2, e le limitazioni in ordine al valore dei contributi massimi concedibili evidenziati nelle singole *schede tecniche*, di norma:

- qualora la *spesa sostenuta* dal beneficiario (al netto o al lordo dell'IVA a seconda del soggetto richiedente) **risulti uguale o superiore alla spesa ammessa** (cfr. paragrafo 5.4), il *valore del contributo* è calcolato moltiplicando la *percentuale di contributo* per il valore della *spesa ammessa*;
- qualora la *spesa sostenuta* dal beneficiario (al netto o al lordo dell'IVA a seconda del soggetto richiedente) **risulti inferiore** alla *spesa ammessa* (cfr. paragrafo 5.4), il *valore del contributo* è calcolato moltiplicando la *percentuale di contributo* per il valore della *spesa sostenuta*.

### **5.7.1 Modalità di calcolo del contributo: imprese**

Una eccezione rispetto al principio di cui al precedente paragrafo è rappresentata dalle *imprese* che hanno titolo per richiedere i contributi secondo i presenti criteri ed **optano a favore del contributo calcolato con le norme del regolamento (CE) n. 800/2008**: in questo caso i valori della *spesa ammessa* (che diventa *costo ammissibile*) e della *percentuale di contributo* sono quelli indicati, rispettivamente, nei precedenti paragrafi 5.4.1 e 5.6.2.

Qualora le suddette *imprese*, obbligatoriamente in caso di *procedura semplificata* ed a loro scelta in caso di *procedura valutativa*, dovessero indirizzarsi verso il regime del *de minimis*, la *spesa ammessa* e la *percentuale di contributo* sono quelli indicati nelle *schede tecniche* di cui all'Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri.

### **5.7.2 Modalità di calcolo del contributo: E.S.Co. ed E.S.P.Co**

Per come sono state definite nel precedente capitolo 3, le E.S.Co. possono beneficiare dei contributi purché il *contratto di rendimento energetico* (cfr. capitolo 3) E.S.Co./cliente ne tenga esplicitamente conto nella definizione dei rispettivi obblighi economici.

Per come sono state definite nel precedente capitolo 3, la E.S.P.Co. può beneficiare dei contributi purché le fatture emesse evidenzino in modo esplicito l'importo dello sconto praticato dalla E.S.P.Co. stessa al cliente pari al contributo che questo ultimo avrebbe percepito qualora lo avesse chiesto come soggetto beneficiario individuale.

## **5.8 Disciplina sulla cumulabilità del contributo con altre agevolazioni**

I beneficiari di contributi di cui alle presenti direttive e criteri non possono utilizzare alcun altro strumento di incentivazione attivato dallo Stato come, ad esempio, i certificati verdi, la tariffa omnicomprensiva, le detrazioni fiscali del 36% (di cui alla legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.) e del 55% (come confermata dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201), ad eccezione di quanto disposto all'art. 6, comma 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008 per gli impianti alimentati da biomasse da filiera.

I contributi di cui alle presenti direttive e criteri possono essere cumulati con i certificati bianchi (titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto Leg.vo n. 79/1999, nonché dell'articolo 16, comma 4, del decreto Leg.vo n. 164/2000.

Quanto sopra discende dal combinato disposto dell'articolo 7 della L.P. n. 14/1980 e s.m. con il quale si stabilisce che i contributi previsti dalla medesima legge e, quindi, dai presenti criteri, non sono cumulabili con *altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della Giunta provinciale* e dall'articolo 6 del decreto Leg.vo n. 115/2008 (armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica) con il quale si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, *gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi.*

Si precisa, inoltre, che i contributi di cui alle presenti direttive e criteri **non** sono cumulabili con le misure di incentivazione degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, come stabiliti nell'Allegato 2 – Incrementi volumetrici – della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25.6.2010, in attuazione delle leggi provinciali 4 marzo 2008, n. 1 e 3 marzo 2010, n. 4.

Eventuali eccezioni alla cumulabilità dei contributi sono riportate nelle *schede tecniche* di cui all'Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri. Per ottemperare ai soprascritti divieti, nei fac-simile di domanda di contributo relativa alla *procedura semplificata* ed alla *procedura valutativa*, il richiedente dichiarerà esplicitamente di essere a conoscenza e di impegnarsi al puntuale rispetto della disciplina della cumulabilità di cui al presente paragrafo.

In *procedura semplificata*, con riferimento alla cumulabilità con gli incentivi previsti dal *Conto energia* per gli interventi (impianti potenza max 3kW con data inizio lavori nell'anno 2011 e completati nel c.d. periodo transitorio anno 2011/2012) eseguiti da privati o soggetti a questi equiparati, il beneficiario dovrà, sotto la sua piena responsabilità, controllare che gli aiuti ricevuti, sia tramite questo sistema di incentivazione sia, eventualmente, tramite altri (es. BIM, istituti bancari, ecc.), non eccedano i vincoli imposti dai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011.

Tramite la disciplina dei controlli, descritta al successivo capitolo 7, si procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

E' opportuno, peraltro, sottolineare che, qualora un intervento si componga di più parti distinguibili tra loro, alcune delle quali non possono beneficiare dei certificati verdi, queste ultime possono beneficiare dei contributi di cui ai presenti criteri. Ad esempio, nel caso di impianti di produzione mista termica ed elettrica alimentata da fonti rinnovabili, è ammissibile a contributo provinciale la parte di produzione dell'energia termica non riconducibile alla produzione elettrica: sono fatti comunque salvi i casi appena qui sotto riportati. Nel caso in cui un'impresa optasse per il calcolo del contributo con le "regole" di cui al regolamento (CE) n. 800/2008, il contributo previsto nei presenti criteri soggiacerebbe alle seguenti disposizioni:

- è possibile il cumulo con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili e individuabili;
- non è possibile il cumulo con altri aiuti esentati in virtù del regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5) ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente provvedimento;
- sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali, riconosciute dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di stato, previste a favore delle imprese.

## ***5.9 Ulteriori obblighi in capo ai beneficiari***

### *Titoli di Efficienza Energetica*

- Le norme che regolano la promozione del risparmio energetico, in particolare i decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004, prevedono la possibilità, in capo a determinati soggetti (e la Provincia rientra fra questi), di richiedere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) l'emissione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per interventi di risparmio energetico: peraltro i TEE vengono

emessi dall'AEEG solo al raggiungimento di una soglia minima, che gli interventi realizzati tramite la procedura semplificata singolarmente non raggiungono. Per gli interventi oggetto di domanda di contributo/riciesta di liquidazione rientranti nella *procedura semplificata* come descritta nei presenti criteri, i beneficiari (E.S.Co. ed E.S.P.Co. escluse) si impegnano a cedere alla Provincia il diritto a chiedere all'AEEG i TEE che si rendessero eventualmente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi soggetti al contributo. Nel caso di interventi rientranti nella *procedura valutativa* il beneficiario, all'atto della presentazione della domanda, può scegliere se cedere o meno alla Provincia il diritto a richiedere i TEE.

### *Scambio di quote di emissione*

- Le norme che regolano il sistema per lo scambio di quote di emissione, istituito dalla direttiva europea 2003/87/CE, integrata dalla direttiva 2004/101/CE, prevedono, tra l'altro, la possibilità di utilizzare le riduzioni generate da progetti di CDM (Clean Development Mechanism) e di JI (Joint Implementation). Detti meccanismi flessibili possono essere utilizzati da soggetti pubblici (e privati) che, pur non avendo obblighi di riduzione di emissione (come la Provincia) hanno facoltà di acquisire crediti e collocarli sul mercato delle emissioni. Pur nelle indubbie difficoltà operative per l'attuazione di quanto reso possibile dalle soprarichiamate direttive europee, con i presenti criteri la Provincia è autorizzata a ricercare gli opportuni meccanismi per sfruttare le possibilità offerte dal sistema di scambio di quote di emissione estendendo ai beneficiari, come descritto al paragrafo precedente e con le medesime distinzioni fra procedura semplificata e valutativa, gli eventuali obblighi cui dovranno sottostare.

### *Norme in materia di urbanistica ecc.*

- Come richiesto all'articolo 3 bis della L.P. 14/1980, gli interventi che beneficiano dei contributi di cui ai presenti criteri devono essere in regola con le norme "in materia di urbanistica, di tutela storico-artistica e di tutela paesaggisticoambientale". Inoltre, devono essere installati a regola d'arte e comunque nel rispetto delle norme tecniche che regolano ciascun settore caratterizzante l'intervento in questione.

<b>6 TERMINI GENERALI VALIDITA' CRITERI. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI</b>
---

In questo capitolo sono individuati i termini di validità dei presenti criteri; sono anche descritte le fasi per la richiesta, la concessione e la liquidazione dei contributi tramite la *procedura semplificata* e tramite la *procedura valutativa*: l'accesso all'una o all'altra delle stesse è determinato di norma e con le eccezioni riportate ai paragrafi 5.2.1 e 5.2.2 dal fatto che la *spesa ammessa* (cfr. capitolo 3) risulti, rispettivamente, inferiore/uguale a 40.000 o superiore a 40.000 Euro ma non oltre 1 milione di Euro.

### **6.1 Termini generali di validità criteri**

I presenti criteri, come meglio specificato nel dispositivo della deliberazione di approvazione degli stessi, sono validi e si applicano:

per la *procedura semplificata*: con le eccezioni riportate al successivo paragrafi 6.1.1, di norma agli interventi *realizzati* (cfr. capitolo 3) nel periodo fra **l'entrata in vigore dei presenti criteri (1 gennaio 2012) ed il giorno precedente la data di decorrenza dei criteri per il 2013**;

per la *procedura valutativa*: a tutte le domande presentate dal **primo giorno di vigenza del Bando 2012 e fino al giorno di chiusura dello stesso**: l'arco temporale entro cui sarà possibile presentare le domande sarà stabilito con successiva provvedimento che definirà le modalità operative del Bando 2012.

#### **6.1.1 Procedura semplificata: periodo transitorio**

Una caso particolare è rappresentato dagli interventi iniziati o eseguiti o terminati nel così detto *periodo transitorio* (cfr. capitolo 3).

Il successivo schema costituisce la linea guida per la formulazione delle modalità di accesso ai finanziamenti degli interventi realizzati nel periodo transitorio 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2012 e di quelli che alla data di fine Bando 2012 risulteranno in corso di ultimazione.

Schema per la formulazione nei prossimi Bandi delle modalità di accesso ai finanziamenti degli interventi in procedura semplificata

	CRITERI ANNO 2011			fine criteri 2011 (31 dic 2011)	CRITERI ANNO 2012			fine criteri 2012	CRITERI ANNO 2013			fine criteri 2013	nel corso di validità del BANDO 2012	nel corso di validità del BANDO 2013
	inizio criteri 2011 (1 gen 2011)	inizio bando 2011 (16 maggio 2011)	BANDO ANNO 2011		fine bando 2011 (28 ott 2011)	inizio bando 2012	BANDO ANNO 2012		fine bando 2012	inizio bando 2013	BANDO ANNO 2013			
intervento realizzato													non ammesso	non ammesso
data inizio lavori		data fine lavori											non ammesso	non ammesso
data inizio lavori				data fine lavori									criteri 2011	non ammesso
data inizio lavori							data fine lavori						non ammesso	non ammesso
	intervento realizzato												non ammesso	non ammesso
		data inizio lavori			data fine lavori								criteri 2011	non ammesso
		data inizio lavori					data fine lavori						non ammesso	non ammesso
				intervento realizzato									criteri 2011	non ammesso
				data inizio lavori	data fine lavori								criteri 2011	non ammesso
				data inizio lavori			data fine lavori						non ammesso	non ammesso
					intervento realizzato								criteri 2012	non ammesso
				data inizio lavori	data fine lavori								criteri 2012	non ammesso
				data inizio lavori				data fine lavori					non ammesso	criteri 2012
					intervento realizzato								criteri 2012	non ammesso
					data inizio lavori		data fine lavori						non ammesso	criteri 2012
								intervento realizzato					non ammesso	criteri 2012
								data inizio lavori	data fine lavori				non ammesso	criteri 2012

In tale schema sono stati individuati tre criteri: quello in corso di validità per l'anno 2012 e quelli ad esso anteriore (anno 2011) e posteriore (anno 2013); sono stati individuati altresì tre Bandi: quello in corso (anno 2012) e quelli ad esso anteriore (anno 2011) e posteriore (anno 2013).

Per le definizioni delle date (*data inizio lavori* e *data fine lavori*) nonché di *intervento realizzato* si rimanda al capitolo 3.

Nel corso di validità del Bando 2012 (penultima colonna) sono indicati quali criteri si applicano in funzione dei tempi di realizzazione degli interventi. Analogamente, nel corso di validità del Bando 2013 sono indicati quali criteri si applicheranno in funzione dei tempi di realizzazione degli interventi.

### **6.1.2 Procedura valutativa: periodo transitorio**

Per la sola *procedura valutativa*, si richiama quanto disposto dal punto 1) alla deliberazione della G.P. n.3090/2011 (omissis: *non è possibile presentare domande al di fuori del periodo di validità del Bando2011*) e si conferma anche per i presenti criteri la **non possibilità** di presentare domande al di fuori del periodo di validità del Bando 2012.

### **6.2 Procedura semplificata: definizione delle priorità nella concessione dei contributi**

La *procedura semplificata*, è resa possibile dal comma 5 dell'art. 5 della L.P. 14/1980.

Il finanziamento degli interventi rendicontabili in *procedura semplificata* è disposto per singolo esercizio finanziario, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo dell'APE relativo all'esercizio medesimo, e sarà quantitativamente indicato dal provvedimento che definirà le modalità operative del Bando 2012.

Nell'esercizio 2012, detta copertura finanziaria prevederà due *budget*:

il *primo budget* relativo al finanziamento di tutte le tipologie/tecnologie previste dai presenti criteri per la procedura semplificata ad esclusione degli interventi eseguiti da privati o soggetti a questi equiparati relativi alla scheda n. 14 impianti fotovoltaici in rete (impianti potenza max 3kW con *data inizio lavori* nell'anno 2011 e completati nel c.d. *periodo transitorio* anno 2011/2012);

il *secondo budget* relativo al finanziamento dei soli interventi eseguiti da privati o soggetti a questi equiparati relativi alla scheda n. 14 impianti fotovoltaici in rete (impianti potenza max 3kW con *data inizio lavori* nell'anno 2011 e completati nel c.d. *periodo transitorio* anno 2011/2012).

Per le definizioni dei precedenti termini si rimanda al capitolo 3 dell'Allegato 1 al presente provvedimento).

La liquidazione dei contributi a favore dei soggetti richiedenti, ferma restando la disponibilità di risorse finanziarie sui due *budget* messi a disposizione per ciascuna dei due gruppi di tipologie di intervento, avverrà nel rispetto dell'ordine cronologico di prenotazione delle richieste/rendicontazioni effettuate telefonicamente al contact-center.

Da quanto sopra ne deriva che il contact-center riceverà le telefonate di richiesta/prenotazione della rendicontazione (nei termini temporali previsti dal Bando 2012) e potrà procedere alla comunicazione della data dell'appuntamento per la formalizzazione della rendicontazione stessa - presso uno sportello APE o presso uno sportello di assistenza ed informazione al pubblico della PAT - fino al raggiungimento del *budget* disponibile per ciascuno dei due gruppi di tipologie/tecnologie di intervento.

All'esaurimento di uno (od entrambi) dei detti *budget*, qualora ricorresse il caso, l'utenza interessata sarà tempestivamente informata tramite comunicati - aventi carattere generale -

pubblicati sulla stampa locale, sul sito web della Provincia Autonoma e dell’Agenzia Provinciale per l’energia nonché tramite contact-center attraverso messaggio audio.

Tuttavia, qualora si raggiungesse il limite massimo di uno (od entrambi) dei detti *budget*, le telefonate di prenotazione della richiesta/rendicontazione inerenti quel gruppo di tipologie/tecnologie di intervento potranno continuare ad essere ricevute dal contact-center, sempre nei termini temporali previsti dal Bando 2012 ma senza assegnazione della data di appuntamento per la formalizzazione della rendicontazione.

In tale evenienza (superamento *budget*, prenotazione rendicontazione senza appuntamento) qualora nel corso di validità del Bando 2012 il *budget* di uno o di entrambi i due gruppi di tipologie/tecnologie di intervento sopra specificati fosse integrato con nuovi fondi, il contact-center potrà procedere (per il gruppo di tecnologie/tipologie relativo, seguendo l’ordine cronologico della precedente telefonata di richiesta/rendicontazione) a ricontattare telefonicamente quegli utenti che nella precedente fase avevano richiesto (senza sèguito) la prenotazione/rendicontazione e procedere alla assegnazione degli appuntamenti ovviamente fino al raggiungimento dell’eventuale nuovo limite finanziario, raggiunto il quale si ricadrebbe nella fattispecie precedente.

**Le richieste di prenotazione rendicontazione degli interventi che al termine del Bando 2012 non trovassero copertura nelle risorse individuate saranno considerate annullate:** qualora ricorresse questo caso, l’utenza interessata – attraverso un nota avente carattere generale - sarà tempestivamente informata tramite comunicati pubblicati sulla stampa locale, tramite il sito web della Provincia Autonoma e dell’Agenzia Provinciale per l’energia.

**Le telefonate di prenotazione al contact-center relative agli interventi fuori *budget* non potranno costituire titolo per il riconoscimento dei contributi.**

### **6.3 Procedura semplificata: aspetti generali**

Come precisato al paragrafo 6.1 con successivo provvedimento saranno definite le modalità operative del Bando 2012 indicando, tra l’altro, per gli interventi in *procedura semplificata* l’arco temporale di esecuzione degli interventi rendicontabili su tale procedura in vigore del citato Bando.

In *procedura semplificata* (cfr. paragrafo 5.2.1), nel rispetto delle esclusioni e delle modalità di priorità di cui al precedente 6.2, di norma e con le eccezioni di seguito esposte, per gli *interventi completati* (cfr. capitolo 3), l’erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari è effettuata – fatta salva la completezza della documentazione - nel rispetto del *budget* disponibile e dell’ordine cronologico di *prenotazione telefonica* delle rendicontazioni, cioè, nel rispetto della data, dell’ora e del minuto delle telefonate al contact-center.

All’**atto della telefonata** di prenotazione della rendicontazione (che deve essere attivata da uno degli interessati al contributo – c.d. beneficiario/beneficiari) l’intervento deve risultare *realizzato* (cfr. capitolo 3) e gli interessati al contributo devono essere in possesso di tutte le fatture (acquisto materiali e messa in opera) relative all’intervento **debitamente loro intestate** anche se non ancora quietanzate; in tale fase, sarà richiesto loro **l’importo sostenuto per la realizzazione dell’intervento**.

**Alla data dell’appuntamento** presso APE o presso uno sportello di assistenza ed informazione al pubblico della PAT l’intervento deve risultare *completato* (cfr. capitolo 3):

pertanto, **tutte le fatture relative all'intervento (acquisto materiali e messa in opera) devono risultare quietanzate (pagate) tramite bonifico bancario, postale, on-line o tramite ricevuta bancaria (RIBA)**. Le fatture quietanzate (pagate) con forme di pagamento diverse da quelle sopra indicate non saranno considerate valide ai fini della verifica della *spesa sostenuta* e potrebbero essere motivo di esclusione dell'intervento dai benefici dei presenti criteri.

Sono ammesse anche le spese documentate da autofattura emesse ai sensi della vigente normativa fiscale.

Inoltre, alla data dell'appuntamento presso APE o presso uno sportello di assistenza ed informazione al pubblico della PAT, gli interessati devono produrre la *scheda descrittiva dell'intervento* (che verrà approvata con successivo provvedimento con il quale si definiranno le modalità operative del Bando 2012) ed eventuale altra documentazione prevista nella medesima scheda e/o nella corrispondente *scheda tecnica*.

Qualora il richiedente non dovesse presentarsi all'appuntamento o all'atto dell'appuntamento si riscontrasse che una delle fatture relative all'intervento è stata emessa in data posteriore alla data di prenotazione e/o una delle fatture non è stata quietanzata si procederà all'annullamento della prenotazione e del relativo ordine cronologico dovuto alla prenotazione telefonica. In tale fattispecie, su richiesta avanzata **entro i termini di validità del Bando 2012 ed in presenza di budget disponibile per quel gruppo di tipologie/tecnologie di intervento**, il contact-center comunicherà una nuova data di appuntamento (con nuovo ordine di prenotazione) per rendicontare.

In tutti i casi, il contact center non potrà assegnare appuntamenti se richiesti **al di fuori della validità temporale** del Bando 2012.

Terminata la fase rendicontale, previo controllo della documentazione inserita nell'applicativo informatico, APE procederà alla concessione ed alla liquidazione del contributo ed all'invio dei dati a Cassa del Trentino S.p.A. che provvederà al pagamento con il sistema on-banking, direttamente sul conto corrente intestato o contestato al beneficiario.

La *documentazione fiscale e tecnica* relativa alla realizzazione dell'intervento deve essere debitamente intestata al beneficiario del contributo e conservata dallo stesso per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del contributo stesso.

### **6.3.1 Procedura semplificata: privati, imprese ed Enti Pubblici**

Nel rispetto delle esclusioni e delle modalità di priorità di cui ai precedenti paragrafi, dopo la fase propedeutica precedentemente descritta, a rendicontazione effettuata presso APE o presso uno sportello di assistenza ed informazione al pubblico della PAT, l'applicativo informatico stampa la domanda di contributo e la contestuale richiesta di liquidazione; tale atto sarà così composto:

- a) dalla domanda di contributo/richiesta di liquidazione, completa dei dati anagrafici, bancari e fiscali, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo; in tale atto il richiedente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi posti in capo al beneficiario del contributo, come riportati nei presenti criteri, anche con riferimento alla cessione, a favore

della Provincia, dei titoli di efficienza energetica e dei crediti di CO<sub>2</sub> (questi due ultimi obblighi non sono posti in capo alle E.S.Co. ed alle E.S.P.Co.);

b) dalla documentazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, riportante:

1. specifica dichiarazione in ordine allo svolgimento o meno di attività di impresa. Nel caso il soggetto svolga attività di impresa, lo stesso dovrà specificare, in alternativa, che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell'attività d'impresa, oppure che la concessione del contributo soddisfa le regole comunitarie degli aiuti *de minimis*;
2. le informazioni tecniche relative all'intervento effettuato;
3. il rendiconto finale in ordine alla spesa sostenuta per l'intervento e la regolare esecuzione dello stesso.

Per quanto riguarda la documentazione di cui alla precedente lettera b), particolare attenzione deve essere riservata al caso in cui il contributo sia corrisposto agli eredi di un beneficiario defunto: devono allora essere rispettate le prescrizioni disposte dall'art. 48, comma 3 del testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) e s.m..

Nel caso il beneficiario sia un *ente pubblico*, la documentazione sopra indicata andrà integrata con quanto riportato al punto 3 e) dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni, che prevede un atto di approvazione della contabilità finale e del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché del riepilogo delle spese sostenute, della copia conforme del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori e, per i lavori in diretta amministrazione, quando non potesse essere prodotto il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori sulla regolare esecuzione dell'opera e sul rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione dei lavori; le fatture dovranno risultare quietanzate nei modi consentiti dalla normativa vigente.

### **6.3.2 Procedura semplificata: E.S.Co. ed E.S.P.Co**

Per quanto riguarda le richieste/rendicontazioni presentate dalle E.S.Co. e dalle E.S.P.Co., in considerazione del numero limitato delle richieste medesime, non è stato ritenuto conveniente estendere l'applicativo informatico a detti beneficiari.

Nel rispetto dei termini temporali previsti dal Bando 2012 e con riferimento alla data e all'ora della telefonata ed alla disponibilità dei *budget* messi a disposizione per ciascuna dei due gruppi di tipologie di intervento, E.S.Co. ed E.S.P.Co., tramite il contact-center, contatteranno per la rendicontazione dei loro interventi direttamente APE che provvederà alla raccolta delle domande in formato cartaceo (i relativi fac-simile saranno approvati con successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2012), alla loro concessione, liquidazione e pagamento nei modi tradizionali ma con rispetto a quelli della *procedura semplificata*.

Per accedere alla *procedura semplificata* le E.S.P.Co. devono osservare le seguenti disposizioni:

- ciascuna domanda/rendicontazione potrà riguardare una sola tipologia di interventi e l'ammontare complessivo dei contributi ricompresi nell'elenco dei beneficiari non potrà superare indicativamente i 100.000 Euro;
- ciascun intervento eseguito dalla E.S.P.Co. a favore dei singoli beneficiari deve possedere le caratteristiche previste per l'accesso alla procedura in questione.

Per accedere alla *procedura semplificata* le E.S.Co. devono osservare le seguenti disposizioni:

- ciascuna domanda/rendicontazione potrà riguardare interventi relativi a più tipologie purché eseguiti nei confronti di un solo cliente. Ciascun intervento deve possedere le caratteristiche previste per l'accesso alla procedura in questione e l'ammontare complessivo dei contributi ricompresi in ciascuna domanda/rendicontazione non deve superare indicativamente i 100.000 Euro;
- sia prodotto originale o copia autentica del *contratto di rendimento energetico* stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima benefici dei contributi previsti nei presenti criteri (per i contenuti del contratto, vedi capitolo 3).

Nel caso il beneficiario sia una E.S.P.Co. oppure una E.S.Co., il fac-simile di domanda di contributo/richiesta di liquidazione, che sarà riportato, come modello, nella successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2012 e non gestito tramite l'applicativo informatico, dovrà contenere, oltre alle informazioni ed agli obblighi descritti al precedente paragrafo 6.3.1, lettera a), anche:

- nel caso di una E.S.P.Co.:
  - domanda di contributo a firma dei singoli richiedenti;
  - delega di incasso alla E.S.P.Co., a firma autenticata di ogni soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38, comma 2 e dell'art. 21, comma 2, del DPR n. 445/2000;
  - fatture (in originale o in copia conforme all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) rilasciate dalla E.S.P.Co. ai singoli richiedenti, riportante il totale della spesa effettuata con, in dettaglio, l'importo dello sconto operato dalla stessa, pari al contributo concedibile;
- nel caso di una E.S.Co.:
  - originale o copia autentica del *contratto di rendimento energetico* stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima possa beneficiare dei contributi previsti nei presenti criteri (per i contenuti del contratto, vedi precedente punto 5.3);
  - fatture (in originale o in copia conforme all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) rilasciate alla E.S.Co. per ciascuno degli interventi eseguiti nel rispetto del contratto di rendimento energetico di cui sopra.

#### **6.4 Procedura valutativa: modalità operative**

Di norma (cfr. paragrafo 5.2), la *procedura valutativa* rappresenta il modo tradizionale di presentazione di una domanda di contributo ed il solo ammesso (indipendentemente dalla *spesa ammessa*) per quanto riguarda le imprese che seguano le norme previste dal regolamento (CE) n. 800/2008.

Questi i principali passaggi previsti nella *procedura valutativa*:

- presentazione della domanda, prima dell'inizio dell'intervento, seguendo apposito *fac-simile* che verrà approvato con successivo provvedimento che definirà le modalità operative del Bando 2012;
- verifica delle condizioni per l'ammissibilità e determinazione analitica della *spesa ammessa* e del *contributo* (istruttoria);
- ordinamento degli interventi secondo le tipologie/tecnologie (cfr. paragrafo 6.5);
- approvazione della *graduatoria di priorità* (cfr. paragrafo 6.5) e successiva concessione del contributo **in presenza di copertura finanziaria**;
- ad *intervento completato*, riesame della *spesa ammessa* e determinazione definitiva del contributo sulla base della documentazione di rendicontazione e liquidazione dello stesso.

#### **6.4.1 Procedura valutativa: presentazione domanda. Aspetti generali**

Come precisato al paragrafo 6.1 l'arco temporale entro cui sarà possibile presentare le domande in *procedura valutativa* sarà stabilito con successivo provvedimento che definirà le modalità operative del Bando 2012.

La domanda presentata a valere sulla *procedura valutativa*, deve contenere le seguenti informazioni e documentazione:

- a) domanda di contributo completa dei dati anagrafici, bancari e fiscali, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo; in tale atto il richiedente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi posti in capo al beneficiario del contributo, come riportati nei presenti criteri, disponendo, o meno, la cessione, a favore della Provincia, dei titoli di efficienza energetica e dei crediti di CO<sub>2</sub>;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, reso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in ordine allo svolgimento o meno di attività di impresa. Nel caso il soggetto svolga attività di impresa, lo stesso dovrà specificare:
  - che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell'attività d'impresa;
  - che il bene oggetto dell'intervento agevolabile rientra nell'attività d'impresa. In tale evenienza, deve dichiarare il cod. ATECO che caratterizza detta attività ed il regime di concessione del contributo (regole comunitarie degli aiuti *de minimis* o, in alternativa le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 800/2008);
- c) progetto preliminare, comprensivo di relazione tecnica, piante, sezioni, prospetti, computo metrico-estimativo, parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, specificatamente indicati nelle schede appositamente predisposte da APE, per stabilire, nel caso di più domande presentate sulla medesima tipologia/tecnologia, l'ordine di priorità nell'elaborazione delle graduatorie.

La domanda di contributo deve essere presentata dal richiedente - si rimanda alla attenta lettura del paragrafo 4.2, lettere *f*) e *g*) e del paragrafo 5.2 - con riferimento alle tecnologie previste nelle *schede tecniche* di cui all'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale che approva i presenti criteri.

**In sede istruttoria, le domande per interventi riconducibili al citato paragrafo 4.2 lettere *f*) e *g*) ed al paragrafo 5.2 saranno considerate non accoglibili e saranno restituite all'interessato; l'eventuale impossibilità da parte dello stesso interessato a presentare per lo stesso intervento nuova domanda presso altre strutture della Provincia non potrà essere imputata all'Agenzia Prov.le per l'Energia.**

La documentazione allegata alle domande dovrà contenere dati ed informazioni che saranno indicati nei fac-simile individuati nella successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2012. E' fatta comunque salva la facoltà del soggetto richiedente di allegare qualsiasi elaborato o documento volto a migliorare la conoscenza dell'intervento per il quale si chiede il contributo.

Nel caso in cui il *contributo* sia corrisposto agli eredi di un beneficiario defunto, devono essere rispettate le prescrizioni disposte dall'art. 48, comma 3 del testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) e s.m.

Tutte le fatture (acquisto materiali e messa in opera) relative all'intervento ed utili al fine del calcolo della *spesa sostenuta* dovranno risultare quietanzate (pagate) tramite bonifico bancario, postale od on-line relativo o tramite ricevuta bancaria (RIBA). Le fatture quietanzate (pagate) con forme di pagamento diverse da quelle sopra indicate non saranno considerate valide ai fini della verifica della *spesa sostenuta* e potrebbero essere motivo di esclusione dell'intervento dai benefici dei presenti criteri.

Sono ammesse a liquidazione anche le spese documentate con autofattura, emessa ai sensi della vigente normativa fiscale (D.P.R. n. 635/1972).

Qualora *l'intervento sia eseguito parzialmente* rispetto alla richiesta presentata, la *liquidazione* è disposta in misura proporzionale a quanto eseguito purché il tutto sia funzionante, eseguito in armonia con la richiesta presentata ed inoltre la quantità, o il valore, di quanto portato a termine corrisponda a più della metà di quello inizialmente previsto e comunque superiore alla dimensione minima eventualmente stabilita per l'intervento in questione e riportata nelle *schede tecniche* di cui all'Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale che approva i presenti criteri. In caso contrario sarà disposta la revoca del contributo. Di norma, nel caso l'intervento sia stato eseguito per intero, o anche in misura maggiore rispetto a quanto previsto nella domanda, la liquidazione è disposta sulla base della *spesa ammessa a contributo* indicata nel provvedimento di concessione (cfr. paragrafo 5.7).

L'erogazione del contributo in conto capitale, per i *soggetti privati ed imprese*, potrà essere disposta solo dopo il completamento delle opere. Tuttavia, qualora l'ammontare della spesa ammessa superi l'importo di 52.000 Euro, *l'erogazione del contributo può essere disposta in più soluzioni*, in via anticipata, in base agli stati di avanzamento dei lavori, per importi non inferiori al 20 per cento della spesa ammessa a contributo. In questi casi la liquidazione è effettuata previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute ed ammesse a contributo, nonché della documentazione attestante che le stesse sono state liquidate.

La *documentazione fiscale e tecnica* relativa alla realizzazione dell'intervento deve essere debitamente intestata al beneficiario del contributo e conservata dallo stesso per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del contributo stesso. A seguito di attivazione da parte dei servizi competenti della procedura di controllo in ordine alla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, tale documentazione deve essere esibita al personale incaricato.

Non sono ammessi a contributo gli interventi *realizzati con contratto di leasing*

#### **6.4.2 Procedura valutativa: presentazione domanda. Enti pubblici**

Nel caso la domanda sia presentata da un *Ente pubblico*, la documentazione da allegare è quella prevista al punto A) 1. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni.

#### **6.4.3 Procedura valutativa: presentazione domanda. E.S.P.Co. ed E.S.Co**

Nel caso sia presentata da una E.S.P.Co. oppure da una E.S.Co., la domanda di contributo dovrà contenere, oltre alle informazioni ed agli obblighi descritti alla paragrafo 6.4.1 - lettera a), anche:

- nel caso di una E.S.P.Co.:
  - domanda di contributo a firma dei singoli richiedenti;
  - delega di incasso alla E.S.P.Co., con firma autenticata, di ogni soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38, comma 2 e dell'art. 21, comma 2, del DPR n. 445/2000;

(*e, successivamente, solo per la liquidazione del contributo*):

- fatture (in originale o in copia conforme all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 – dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) rilasciate dalla E.S.P.Co. ai singoli richiedenti, riportante il totale della spesa effettuata con, in dettaglio, l'importo dello sconto operato dalla stessa, pari al contributo concedibile;

- nel caso di una E.S.Co.:

- originale o copia autentica del *contratto di rendimento energetico* (cfr. paragrafo 5.7.2) stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima possa beneficiare dei contributi previsti nei presenti criteri (per i contenuti del contratto, vedi precedente paragrafo 5.7.2).

(e, *successivamente, solo per la liquidazione del contributo*):

- fatture (in originale o in copia conforme all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 – dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) rilasciate alla E.S.Co. per ciascuno degli interventi eseguiti nel rispetto del contratto di rendimento energetico di cui sopra.

## **6.5 Procedura valutativa: graduatoria priorità e concessione del contributo**

Le domande di contributo presentate nel periodo di validità del Bando 2012 saranno istruite e poste in una *graduatoria di priorità* (valutativa Bando 2012): come indicato nella tabella al precedente paragrafo 4.1, l'elencazione di priorità tra le tipologie/tecnologie (individuata dal numero d'ordine delle stesse) è rilevante ai fini di determinare l'ordine di finanziamento degli interventi di cui alla presente *procedura valutativa*. In caso di presenza di più *interventi* all'interno della medesima priorità, per l'elencazione della priorità si ricorrerà ai parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, per l'occorrenza specificatamente indicati nelle singole *schede tecniche* (Allegato 2).

Relativamente alla *scheda tecnica n. 3 Reti energetiche*, si stabiliscono le seguenti sottopriorità (in caso di presenza di più interventi all'interno della medesima sottopriorità, si ricorre ai criteri di ordinamento specificati nella *scheda tecnica n. 3*):

- 3.a ampliamenti di impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa, con o senza cogenerazione;
- 3.b impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa, con o senza cogenerazione, in Comuni o in aree non metanizzate;
- 3.c impianti di teleriscaldamento urbano, con o senza cogenerazione, alimentati a biomassa in comuni già serviti da reti di distribuzione di gas naturale;
- 3.d ampliamenti di impianti di teleriscaldamento alimentati a metano, con o senza cogenerazione;
- 3.e impianti di teleriscaldamento realizzati utilizzando il calore recuperato da processi di vario genere;
- 3.f impianti di teleriscaldamento urbano, con o senza cogenerazione, alimentati a metano proveniente da feeder di trasporto e distribuzione, in comuni o in aree nei quali il teleriscaldamento sostituisce la rete di distribuzione di gas naturale;
- 3.g impianti di teleriscaldamento urbano, con cogenerazione, alimentati a metano in Comuni già serviti da reti di distribuzione di gas naturale.

A conclusione dell'istruttoria e dell'ordinamento delle domande secondo le modalità sopra descritte, si procederà alla approvazione della *graduatoria di priorità* e, successivamente, alla *concessione del relativo contributo fino ad esaurimento delle risorse*, come individuate nel successivo provvedimento che definirà le modalità operative del Bando 2012.

Qualora esigenze di bilancio lo richiedano, ai sensi dell'art. 5 della L.P. n. 14/1980 e s.m., in relazione all'entità del contributo, è previsto che la concessione dei contributi per gli interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui alla suddetta legge rientranti in *procedura valutativa* potrà essere disposti in rate annuali per la durata massima di dieci anni.

*Le domande che non troveranno copertura sulla predetta graduatoria (Valutativa Bando 2012) saranno dichiarate decadute con atto dirigenziale e relativa notifica ai soggetti interessati.*

## **6.6 Procedura valutativa: rendicontazione. Aspetti generali**

L'erogazione delle agevolazioni concesse è disposta a seguito di presentazione della documentazione di rendicontazione e di verifica in ordine alla conformità e congruità della stessa con quanto stabilito nel provvedimento di concessione dei contributi (cfr. paragrafo 5.7).

La disciplina dei presenti criteri è definita sulla base dei principi e delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. e nel capo II del D.P.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., nonché dell'art. 45, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23 che ha autorizzato l'introduzione nei criteri – anche in deroga ai principi generali – di nuove modalità semplificate di finanziamento degli interventi di minore rilevanza.

Le verifiche finali di carattere tecnico ed i controlli amministrativi possono essere disposti dalla struttura competente dell'Agenzia in qualsiasi momento e con riferimento a qualsiasi tipologia di intervento

### **6.6.1 Procedura valutativa: rendicontazione. Soggetti privati ed imprese**

La liquidazione del contributo a favore dei soggetti privati e delle imprese è disposta a seguito di presentazione da parte del beneficiario di una **dichiarazione** (resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000) **che l'intervento è stato completato** (cfr. capitolo 3) **ed è funzionante**, alla quale sono allegati in funzione di rendicontazione:

a) per interventi la cui **spesa sostenuta** è **inferiore o uguale** a 155.000 euro:

- la **scheda descrittiva dell'intervento** (approvata nel provvedimento che definirà le modalità operative del Bando 2012) che, per ciascuna tipologia di intervento eseguito, certificherà la regolare esecuzione delle opere da parte dei professionisti coinvolti. Tale scheda non risulta necessaria se la rendicontazione è effettuata attraverso perizia asseverata da parte di professionista abilitato;
- le **fatture** - acquisto materiali e messa in opera - in originale o in copia conforme all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (dopo le necessarie verifiche, le fatture saranno restituite) relative all'intervento in parola (corredate da specifico elenco descrittivo e riassuntivo) **quietanzate** (pagate) con le modalità del paragrafo 6.4.1;  
in **alternativa alle fatture** (acquisto materiali e messa in opera), la **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 con rappresentazione dettagliata delle spese sostenute, della natura delle stesse, delle forme e modalità di pagamento (conformi a quelle previste dal paragrafo 6.4.1) e del relativo ammontare;

b) per interventi la cui **spesa sostenuta** è **superiore** a 155.000 euro:

- la **perizia asseverata** di professionista abilitato concernente la regolare esecuzione delle opere, le informazioni ed i parametri tecnici relativi all'intervento eseguito ed il rendiconto dettagliato della spesa sostenuta. Le informazioni ed i parametri da specificare in perizia sono quelli richiesti nella apposita *scheda descrittiva dell'intervento* di cui alla precedente lettera a) che si considera assorbita dalla perizia medesima.

### **6.6.2 Procedura valutativa: rendicontazione. Enti pubblici**

La liquidazione dei contributi a favore degli enti pubblici, è disposta in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839 di data 3.12.2004 e dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg..

### **6.7 Procedura valutativa: termini di realizzazione degli interventi**

Al fine di accelerare i procedimenti di spesa e per contenere la formazione di residui passivi, l'art. 71, comma 4, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 (legge di contabilità generale della Provincia), come da ultimo modificato con l'art. 27 della L.P. n. 11/2006, dispone che la Giunta provinciale emani direttive alle strutture provinciali per raggiungere gli obiettivi anzidetti. In particolare la Giunta provinciale ha inteso ridurre a due le categorie dei termini (termine di avvio e termine di rendicontazione) facendo assorbire il preesistente termine di completamento delle opere nel termine di rendicontazione.

La disciplina generale dei termini a cui provvede direttamente la Giunta provinciale fa salve eventuali e peculiari discipline dei termini disposte ai sensi delle leggi o dei criteri di settore, quali quelle dettate dalla L.P. 14/1980.

L'art. 28 del Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della L.P. n. 7/79 ha inoltre disposto che, relativamente ai contributi finanziari concessi, i termini apposti negli atti possano essere prorogati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta, superando quindi il precedente limite di una sola proroga.

L'attuazione di questi principi è stata definita con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 che ha approvato un testo coordinato con le modifiche alle precedenti direttive n. 1256 del 23 giugno 2006 e n. 790 del 20 aprile 2007. La nuova disciplina dei termini si riferisce a tutte le domande presentate dopo il 3 gennaio 2007 (allegato 2), ma prevede anche disposizioni per considerare opportunamente gli interventi pregressi a tale data.

Per quanto riguarda gli interventi finanziari previsti dai presenti criteri si stabilisce che sia applicata la disciplina provinciale generale contenuta nella citata deliberazione n. 1980/2007 con le modifiche eventualmente apportate successivamente. In particolare si richiama la necessità, come stabilito nella circolare del Presidente della Provincia del 28 agosto 2006, prot. n. 3087/06-C15, che la fissazione dei termini sia congrua in relazione agli adempimenti che il beneficiario deve attuare e che sia garantito un monitoraggio dei termini apposti nei provvedimenti allo scopo di avvisare con le modalità ritenute più idonee i beneficiari dell'approssimarsi delle scadenze.

### **7.1 *Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà***

La disciplina di controllo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà trova specifico riferimento nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed in particolare agli art. 71 e 72.

Con riferimento ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive, la Giunta provinciale ha determinato nel 5% il campione minimo di pratiche che l'Agenzia provinciale per l'energia deve sottoporre al controllo, rispetto al numero complessivo di pratiche che hanno beneficiato di un contributo ai sensi dei presenti criteri.

### **7.2 *Altre tipologie di controllo***

Un'ulteriore attività di controllo riguarda le imprese per le quali viene concesso il contributo in regime *de minimis*. A queste imprese viene richiesta una dichiarazione sostitutiva di non aver percepito nell'arco dell'anno in cui riceve il contributo di cui ai presenti criteri e nei due anni precedenti, contributi in misura complessivamente superiore alla misura stabilita nella disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, nel rispetto delle intensità di aiuto e delle modalità di calcolo della spesa ammissibile stabilite nei presenti criteri,

Tali dichiarazioni sostitutive dovranno anch'esse essere riscontrate con un controllo a campione per verificarne la veridicità attraverso una richiesta di informazioni presso i settori economici dell'amministrazione provinciale.